

PIANO DI PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

ISTITUTO COMPRENSIVO FR1 - Frosinone



PREMESSA	3
Cos'è il Bullismo?	4
Tipologie di bullismo:	4
Come si sviluppa?	5
Bullismo e cyberbullismo: le differenze	5
Quali conseguenze può avere sui ragazzi coinvolti?	7
Incidenza del bullismo in Italia	8
Strumenti di tutela previsti dalla Legge	9
La responsabilità del bullo	12
La responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"	12
La responsabilità dei genitori	13
La responsabilità del personale scolastico	13
Le politiche di intervento del MIM	13
Le azioni di prevenzione e intervento dell'Istituto Comprensivo 1° Frosinone.	15
Strumenti a disposizione degli studenti	16
Procedura scolastica da attivare in caso di atti di bullismo e cyberbullismo nella scuola secondaria di 1° grado.	16
Allegati al Piano Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo	19
REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE	20
Consigli ai genitori per una navigazione internet dei minori sicura e consapevole	25
Consigli per un uso sicuro dello smartphone	27
Nuove tutele per i minori vittime di cyberbullismo	28
Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere	29

PREMESSA

Lo sviluppo e la diffusione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) ha completamente modificato il nostro modo di comunicare, dando il via ad una vera rivoluzione culturale che, se da una parte rappresenta una grande opportunità, dall'altra può nascondere insidie e pericoli. Internet fa ormai parte della quotidianità dei bambini e dei ragazzi.

I dati Istat più recenti (2018) fotografano una generazione di bambine e bambini cresciuta utilizzando la rete quotidianamente e considerando il web un vero e proprio spazio di socializzazione: la rete internet viene utilizzata a casa dal 54% dei bambini tra i 6 e i 10 anni e la percentuale sale con il crescere dell'età, con un apice tra i 15 e i 17 anni, età in cui ben il 90,2% dei ragazzi è connesso abitualmente.

Secondo una ricerca della Società Italiana di Pediatria (2018), in Italia l'80% dei bambini tra i 3 e i 5 anni sa usare il cellulare, ma il dato più allarmante è che il 30% dei genitori usa lo smartphone per distrarre o calmare il proprio figlio già durante il primo anno di vita e addirittura il 70% mette lo smartphone in mano al figlio di due anni. Quindi da un lato bambini e ragazzi sanno utilizzare benissimo questi strumenti dal punto di vista tecnologico, dall'altro non vengono adeguatamente accompagnati nella costruzione delle competenze necessarie per utilizzarli in maniera responsabile.

Navigare in internet senza un'adeguata consapevolezza, infatti, può esporre a rischi anche gravi, allargando il raggio d'azione di potenziali bulli e aprendo la strada al "cyberbullismo".

Secondo l'indagine svolta dall'Osservatorio nazionale adolescenza nel corso del 2017 su un campione di ottomila ragazzi, nella fascia tra i 14 e i 18 anni, il 28% è stato vittima di bullismo tradizionale e l'8,5% di cyberbullismo (con un + 2,5% rispetto l'anno precedente). Nella fascia tra gli 11 e i 13 anni i numeri aumentano ancora: il 30% dei preadolescenti, infatti, è stato vittima di bullismo tradizionale e il 10% di cyberbullismo.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono spesso l'espressione di un pregiudizio che sfocia in discriminazione, in rifiuto, in intimidazione di chi è "diverso", ad esempio, nel modo di comportarsi, nell'aspetto, nella provenienza. Ecco quindi che la Scuola e la famiglia diventano determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educi al rispetto dell'altro.

Ruolo della scuola è mettere in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione. Ma il ruolo primario spetta ai genitori, che devono trasmettere ai propri figli la cultura del rispetto, tenere aperto il dialogo all'interno della famiglia, vigilare sui loro comportamenti, anche on-line, non limitandosi ad esercitare controllo, ma promuovendo un processo di consapevolezza e responsabilizzazione.

Cos'è il Bullismo?

La parola Bullismo ha la sua origine nella parola inglese bullying (to bull) che significa "usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire".

Il bullismo è una forma di oppressione fisica o psicologica attuata da una o più persone (i bulli) nei confronti di un unico individuo percepito come "più debole" (la vittima); le azioni si ripetono costantemente nel tempo e si sviluppano in un gruppo sociale chiuso composto dai bulli, dalle vittime e dagli spettatori. Il bullismo ha il suo sviluppo soprattutto nell'ambiente scolastico o in altri luoghi di aggregazione giovanile. Spesso il fenomeno non viene percepito o viene minimizzato da frasi come queste: *"Il bullismo a scuola fa parte del normale percorso di crescita del ragazzo...Sono scherzi tra ragazzi...Il bullismo fortifica il carattere... Impara a difenderti!... A volte le vittime, col loro modo d'essere, se le cercano! I maschi sono maschi: è nella loro natura essere rudi!"*.

Non è così semplice cogliere ad un primo sguardo una situazione di bullismo, perché spesso la vittima non ne parla per paura delle conseguenze e nemmeno i suoi compagni, per il timore di venire coinvolti diventando essi stessi bersagli del bullo o per paura di essere accusati di "fare la spia".

In linea generale i giochi turbolenti e le "lotte" o la presa in giro "per gioco" non sono definibili come bullismo se implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere e di forza tra i due soggetti coinvolti, e una alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato. Neppure categorie di comportamenti costituite da atti particolarmente gravi (attaccare un coetaneo con oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche, commettere furti di oggetti costosi...) costituiscono bullismo, se non sono rivolti verso la stessa persona e reiterati nel tempo, ma rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti.

Le caratteristiche riconoscibili che permettono di capire che mi trovo di fronte ad una situazione di bullismo sono:

- **l'intenzionalità** degli atti prepotenti, cioè la volontà di far del male alla vittima
- **la ripetizione** delle azioni nel tempo (settimane, mesi, a volte anni) nei confronti dello stesso bersaglio
- **l'asimmetria di relazione** tra bullo, in posizione di superiorità fisica e psicologica, e vittima, che non riesce a difendersi e sperimenta un forte senso di impotenza

Tipologie di bullismo:

Il bullismo ha spesso uno sfondo discriminatorio: razzista, avverso i disabili, contro le donne, omofobico, contro chi proviene da ceti sociali disagiati o ha un particolare aspetto fisico.

Le modalità attraverso cui viene praticato il bullismo possono essere:

- **fisiche** (botte, spinte, aggressioni...)
- **verbali** (insulti, umiliazioni, offese...)
- **indirette** (pettegolezzi atti a ferire, esclusione intenzionale dal gruppo dei pari.)
- **cyber** (azioni aggressive e intenzionali verso una persona attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici)

Come si sviluppa?

Il bullismo nasce e prospera in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo.

Si pensa spesso erroneamente che i protagonisti del bullismo siano il bullo e la vittima e che la colpa sia unicamente del bullo. La realtà è ben diversa, poiché ci sono altri attori che contribuiscono al mantenimento del fenomeno

- **Bullo**: è la persona che compie atti di bullismo. Lo fa perché ritiene di potersi affermare esercitando il proprio potere su qualcuno; non conosce altre modalità relazionali più efficaci ed equilibrate.
- **Vittima**: è la persona che subisce gli atti di bullismo. A volte la vittima, spinta dal bisogno di accettazione, cerca il bullo per sperare di essere “riconosciuto” da lui.
- **Gregari**: sono coloro che supportano e spalleggiano il bullo compiendo volontariamente, a loro volta, atti di bullismo.
- **Sostenitori**: sono coloro che stanno a guardare l’atto di prepotenza e la sostengono attivamente, incitando il bullo o anche solo ridendo.
- **Spettatori passivi**: sono tutti quelli che non prendono mai una posizione di fronte alle prepotenze, mostrandosi disinteressati.
- **Difensori**: sono coloro che cercano di difendere la vittima consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.

Escludendo i difensori, tutti gli altri attori contribuiscono a mantenere attivo il circolo vizioso degli atti di bullismo, rinforzando il comportamento del bullo.

Bullismo e cyberbullismo: le differenze

La legge n.71 del 2017 definisce *cyberbullismo* “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line (...) il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Tutto questo può avvenire utilizzando le opportunità offerte dai nuovi media, come, ad esempio, messaggistica, mail, chat, social network, siti di giochi online, forum online.

Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo sono diverse:

- **diffondere pettegolezzi attraverso messaggi;**
- **postare o inoltrare informazioni (incluse quelle false), immagini o video lesivi della dignità della**

persona

- **rubare l'identità e il profilo di altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima**
- **insultare o deridere la vittima**
- **minacciare la vittima di aggressioni fisiche.**

I cyberbulli si fanno forti della condizione di anonimato in cui possono agire e spesso utilizzano modalità comunicative estremamente aggressive e derisorie, utilizzando parole che spesso, nella vita reale, non oserebbero pronunciare. Inoltre i cyberbulli faticano a “mettersi nei panni” della vittima, che nel momento dell'offesa è invisibile come invisibili sono le sue reazioni.

A differenza del bullismo che ha bisogno di un “qui” e un “ora” per essere agito, i bulli on line possono mettere in campo liberamente a qualsiasi ora del giorno o della notte le loro intimidazioni e offese, non dando mai tregua alle loro vittime. Un episodio di cyberbullismo può anche non essere reiterato per avere un effetto grave e, spesso, irreversibile. Ed è, forse, questo, uno degli elementi peggiori...

Un solo episodio, divulgato in rete, ad esempio la pubblicazione di un video su YouTube, può arrecare un potenziale danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo; il video è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima.

Non è quindi necessario che l'atto offensivo venga ripetuto dallo stesso aggressore nel tempo.

Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima. Nel cyberbullismo quindi il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante.

Alcune fra le tipologie più comuni di cyberbullismo:

- **Body “Shaming”** ci si riferisce al giudizio negativo espresso mediante critiche o continui comportamenti offensivi nei confronti di una persona per via dell'aspetto fisico, qualunque esso sia.
- **Flaming** consiste nell'offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum, in messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online. Spesso capita anche durante le partite di videogames online, in cui vengono presi di mira solitamente i principianti.
- **Harassment** consiste nell'invio ad una persona di messaggi offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo per ferire la vittima. Questo può avvenire attraverso sms, Email oppure social come post su facebook, storie Instagram
- **Cyberstalking** o molestia informatica, consiste in un comportamento fatto di molestie e denigrazioni ripetute, persecutorie e minacciose mirate a incutere timore, portate attraverso la rete o un altro mezzo di comunicazione, particolarmente insistente e intimidatorio tale da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

- **Denigration** o denigrazione, consiste nell'attività offensiva intenzionale di parlar male di qualcuno per danneggiarne la sua reputazione, attraverso la pubblicazione sui social di notizie anche false, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo. I cyberbulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o videoclip) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo del bersaglio al fine di ridicolizzarlo, attraverso l'uso anche di fotomontaggi.
- **Impersonation** o personificazione, consiste nella violazione di un account e nell'accesso abusivo a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso account.
- **Outing and Trickery** rivelazione e inganno, consiste nel tradimento da parte del bullo della fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi propagato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati.
- **Exclusion** o esclusione di alcuni soggetti, consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password

Quali conseguenze può avere sui ragazzi coinvolti?

Quando un ragazzo o una ragazza diventano vittime di prepotenze, e sono sistematicamente umiliati e offesi o esclusi dalla compagnia o minacciati o derubati o picchiati, vengono a trovarsi in uno stato di continua sofferenza, che può sfociare in molteplici problematiche psicofisiche e manifestarsi con difficoltà scolastiche che possono arrivare fino al rifiuto della scuola. Gli studi sulle conseguenze degli atti di bullismo sulle vittime ci dicono che la sofferenza subita lascia cicatrici emotive profonde in grado di influenzare le scelte di vita future (*Menesini*).

CAMPANELLI D'ALLARME

- **Sintomi emotivi:**

irritabilità/scoppi di rabbia improvvisi; pianti frequenti e sintomi depressivi; bassa autostima; ansia generalizzata

- **Sintomi comportamentali:**

Isolamento sociale; disturbi del sonno; cambiamento nel modo di relazionarsi con la famiglia; chiusura relazionale; scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc)

- **Sintomi fisici:**

Disturbi psicosomatici; ferite/lividi; perdita/ aumento dell'appetito; segni di stress cronico

- **Sintomi scolastici:**

aumento delle assenze/rifiuto della scuola; calo rendimento; scarsa partecipazione alle attività

extrascolastiche

Ma le conseguenze ci sono anche per il bullo, che rischia di abituarsi all'idea che l'aggressività sia un modo efficace di relazionarsi agli altri e così facendo potrebbe trasferire questo comportamento a tutte le sue future relazioni, con il rischio di assuefarsi alla prevaricazione e alla violenza verbale o fisica.

Incidenza del bullismo in Italia

In un dettagliato report pubblicato alla fine del 2015 (*"Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi"*) reperibile al link: <http://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf?title=Bullismo++tra>), L'ISTAT fotografa la situazione italiana.

Il 19,8% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito atti offensivi una o più volte al mese e il 32,9% una o più volte in un anno. I ragazzi della fascia di età che va dagli 11 ai 13 anni sono più colpiti (22,5%) rispetto ai giovani fra i 14 e i 17 anni (17,9%). Il numero di vittime maggiore è tra le femmine (20,9%) rispetto ai maschi (18,8%).

Negli ultimi anni l'età d'esordio si è abbassata: inizialmente tra i 14 e 16 anni oggi si colloca in media tra i 7 e gli 8 anni. I comportamenti variano per età e genere

I comportamenti più frequenti:

Scuola primaria

- prese in giro ripetute per l'aspetto fisico/ per gli oggetti posseduti o per le competenze scolastiche;
- esclusione ripetuta dal gruppo intenzionale durante la ricreazione;
- diffusione di immagini imbarazzanti.

Scuola secondaria di primo grado

- umiliazioni di un ragazzo/a per caratteristiche fisiche o per aspetti di difficoltà (come ad es. la balbuzie);
- spintoni e scherzi ripetuti;
- diffusione attraverso i social di informazioni false su un ragazzo/a della classe da parte di un gruppo di compagni.

Scuola secondaria di secondo grado

- un adolescente ripetutamente isolato per interessi diversi (interessi, personalità, ecc.)
- minacce verbali e fisiche ripetute per ottenere denaro/oggetti di valore;
- creazione di un account falso per diffondere foto private/intime o imbarazzanti di uno studente

Contrariamente a quanto si crede, il fenomeno del bullismo è maggiormente presente negli ultimi anni della

scuola primaria e nei primi anni della scuola secondaria di primo grado. L'indagine ISTAT conferma che gli atti di bullismo si riducono progressivamente con l'aumentare dell'età, soprattutto i comportamenti caratterizzati dall'esercizio della forza fisica. Le segnalazioni che giungono a Telefono Azzurro, evidenziano che l'età delle vittime si sta progressivamente abbassando (una richiesta di aiuto su due riguarda preadolescenti) e che, nelle denunce all'associazione, il 45% delle vittime di bullismo è femmina (ma il dato sale al 70% nel caso di vittime di cyberbullismo).

Strumenti di tutela previsti dalla Legge

Questi sono i più recenti riferimenti normativi per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo:

- Direttiva Miur n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari";
- "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo" aprile 2015;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- "Aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo" ottobre 2017.
- legge n.70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"

In particolare, per quanto riguarda il cyberbullismo, la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** – "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo" (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg>), entrata in vigore il 18 giugno 2017, ha introdotto nuove forme di tutela degli adolescenti colpiti da tale fenomeno.

Le principali tutele che la Legge 29 maggio 2017 n. 71 prevede sono:

1. Riconoscimento del termine cyberbullismo:

"Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

2. Oscuramento del web: il minore che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del

social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy, utilizzando il modello (vedi allegato 5) e spedendolo all'indirizzo: cyberbullismo@gpdp.it.

Il Garante interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

3. Identificazione per ogni istituto scolastico di un referente antibullismo: in ogni istituto tra i docenti, sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

4. Ammonimento del Questore: fino a quando non è presentata querela per taluno dei reati di cui agli artt. 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del Codice Penale e all'art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi mediante la rete internet dai minori di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età

5. Informativa alle famiglie: salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la **legge 17 maggio 2024, n. 70**, rubricata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", ampiamente condivisa in Parlamento. La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", ha modificato il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni, ha delegato il Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ha istituito la "Giornata del Rispetto" (4) e ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

La legge 17 maggio 2024, n. 70 prevede:

- Programmi di formazione per insegnanti e personale scolastico
- Codice interno di regolamentazione per prevenire i fenomeni del bullismo e cyberbullismo da richiamare nel patto educativo di corresponsabilità
- Istituzione di un Tavolo permanente di monitoraggio
- Definizione degli strumenti a contrasto delle condotte di bullismo e cyberbullismo tramite il sito web dell'Istituto scolastico
- Recepimento nel proprio Regolamento di Istituto delle linee di orientamento volte a prevenire e

contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo

- Attivazione di uno sportello psicologico d'ascolto per i fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Comunicazioni e segnalazioni alle famiglie e/o Autorità dinanzi a fatti illeciti

L'art. 1 della legge obbliga ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L'art.2, modificando l'art. 25, Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L'art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal "Servizio 114", prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
- prevedere che l'Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;
- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-quaterdecies, 98-septiesdecies, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", richiamino espressamente le disposizioni dell'art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in

conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022;

- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L'art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta "Giornata del Rispetto", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria.

Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al "patto educativo di corresponsabilità", di cui all'art. 5-bis, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

La responsabilità del bullo

Agli effetti della vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni. Tuttavia il minore di 14 anni può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta altri. Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice. Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.

La responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante. Agli effetti della vigente legge penale, vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

La responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”

Come già detto, sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Infatti, la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, spesso soggetti fragili, e la contestuale adesione ad una logica di omertà, legittimano e perpetuano i comportamenti del bullo. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

La responsabilità dei genitori

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

La responsabilità del personale scolastico

Si ricorda che l'art. 28, Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria

Le politiche di intervento del MIM

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è impegnato ormai da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, e più in generale di ogni forma di violenza, mettendo a disposizione delle scuole anche varie risorse per contrastare questo fenomeno.

Strumenti operativi e azioni concrete messe in atto dal MIM:

- Nel 2012 adesione al programma comunitario Safer Internet, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con decisione n.1351/2008/CE, che prevede la definizione di azioni per la promozione consapevole di Internet tra i più giovani.
- La realizzazione del progetto **Generazioni Connesse** Internet Centre Italiano (SIC), coordinato dal MIUR con il partenariato di: Ministero dell'Interno-Polizia postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma, La Sapienza.

Generazioni Connesse (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home/>) agisce su tre ambiti specifici:

- Realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolto ai bambini a adolescenti, genitori, insegnanti, educatori)
- Helplines per supportare gli utenti su problematiche legate alla rete
- Due linee per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.
- Istituzione del *Safer Internet Day* (10 febbraio) (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-day/>). In questa giornata, tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, anche in collaborazione con Aziende ITC, organizzazioni No Profit o Istituzioni che si occupano della sicurezza in rete, eventi e attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie al fine di favorire una maggiore conoscenza delle modalità di uso sicuro della rete.
- L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti: <https://www.mim.gov.it/web/guest/linee-guida-prevenzione-e-contrasto>
- A ottobre del 2018 il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'Università di Firenze, ha attivato la Piattaforma ELISA (nota 4146 dell'8 ottobre 2018), un percorso di e-learning (attivare link www.piattaformaelisa.it) dedicato primariamente ai docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo definiti in base alle indicazioni dalla legge 71 del 2017.

Le azioni di prevenzione e intervento dell'Istituto Comprensivo 1° Frosinone.

La strategia migliore per combattere il bullismo è la prevenzione, alla base della quale c'è la promozione di un clima culturale, sociale ed emotivo in grado di scoraggiare sul nascere i comportamenti di prevaricazione e prepotenza. La scuola è luogo primario di relazioni sociali per i bambini e i ragazzi e, in virtù del suo ruolo educativo, ha la responsabilità di farsi portavoce di alcuni valori che possono aiutare a prevenire il bullismo, come promuovere la conoscenza reciproca, favorire l'autostima, insegnare l'accoglienza verso la diversità e il rispetto degli altri, educare ad affrontare i conflitti invece di negarli, spiegare l'importanza di regole di convivenza condivise. Fare prevenzione quindi significa, prima di tutto, mantenere un buon livello di ascolto e comunicazione, favorendo un clima di classe positivo, in modo che i fenomeni di prevaricazione non trovino terreno fertile. Significa inoltre lavorare su competenze trasversali dello sviluppo, quali empatia, collaborazione, consapevolezza emotiva, per migliorare le competenze sociali e relazionali e i comportamenti pro-sociali. Il Team Antibullismo e la costituzione del Tavolo permanente di Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ai sensi della L. 71/2017 come modificata dalla L. 70/2024 avranno la funzione di coadiuvare il Dirigente scolastico, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo.

Nell'Istituto sono presenti una serie di attività e proposte che mirano alla prevenzione del disagio scolastico e alla promozione del benessere degli studenti e contestualmente ne vengono implementate altre per sensibilizzarli al rispetto della persona, sia essa adulta, che bambino o anziano:

- collaudato sportello psicopedagogico comunale a disposizione di alunni, genitori e docenti per consulenze e supporto educativo;
- pratiche di role playing ("Io al suo posto") sia come vittima che come bullo, per comprendere, per essere tolleranti, per non pensare di essere soli, per imparare a confrontarsi, per attivare strategie di recupero e di reinserimento, per imparare ad "essere";
- possibilità di attivare laboratori/interventi mirati, guidati da esperti, nelle classi che dovessero evidenziare difficoltà comportamentali o relazionali;
- Educazione alla comunicazione online attraverso la Netiquette, in quanto l'aggressività digitale è uno degli elementi che sta alla base del cyberbullismo. La netiquette è una parola che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet;
- promozione delle competenze relazionali e affettive con lo sportello di ascolto di una psicologa specializzata;
- impegno dei ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione, a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali (UNICEF - OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' - CANCRO IO TI BOCCIO - CONCERTI DELL'ORCHESTRA PER CASE DI RIPOSO E RSA - INCONTRI CON VOLONTARI DI DIVERSE ASSOCIAZIONI (ADMO-LIAL-CROCE ROSSA...) - COLLETTE ALIMENTARI CARITAS...) con l'obiettivo di far vivere esperienze positive di responsabilità, umanità e valorizzazione del loro "essere"

importanti per qualcuno;

- incontri sull'utilizzo consapevole dei social e della rete, guidati da esperti e dirette anche ai genitori degli alunni;
- ampio ventaglio di altre proposte ed attività che riguardano trasversalmente i temi della cittadinanza responsabile (visione di film e spettacoli teatrali, incontri con esperti del campo legislativo: avvocati della camera penale e pubblici ministeri per la promozione di giornate in tribunale con partecipazione ad udienze, incontri con le forze dell'ordine: Polizia di Stato - Arma dei Carabinieri - Polizia Locale, incontri con l'autore, lettura di libri a tema, uscite a tema...);
- interventi per costruire un percorso formativo ed educativo che coinvolga alunni, docenti e genitori;
- inserimento di una scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile e ben visibile della scuola;
- Formazione di un gruppo di docenti, coordinato dal referente di istituto, che prenda in carico e gestisca le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola, prevedendo interventi universali (rivolti a tutti gli studenti), selettivi (rivolti a sottogruppi a rischio, indicati (rivolti a studenti che presentano specifiche problematiche);
- Coinvolgimento attivo di tutta la comunità scolastica in attività di informazione e formazione anche attraverso l'adesione a progetti ed iniziative nazionali, regionali o locali attivate da MIM, Regione, Provincia, Comune, Forze dell'Ordine, scuole;
- Costituzione del Tavolo permanente di monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Inserimento nel "Patto di corresponsabilità" di espliciti riferimenti al bullismo.

Strumenti a disposizione degli studenti

Per aiutare gli studenti a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in prima persona o di cui sono testimoni, la scuola prevede alcuni strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione:

- scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile e ben visibile della scuola;
- sportello di ascolto con la psicologa della scuola;
- segnalazioni al docente con cui si ha maggiore empatia.

Procedura scolastica da attivare in caso di atti di bullismo e cyberbullismo nella scuola secondaria di 1° grado.

Il docente che viene a conoscenza di un atto configurabile come bullismo o cyberbullismo deve:

- Informare subito il Dirigente Scolastico (o in sua assenza i collaboratori del DS o il fiduciario di plesso) e il referente di Istituto per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- Informare il Coordinatore di classe, che provvederà ad avvisare i colleghi del Consiglio.

Il Dirigente, o un docente da lui delegato, raccoglierà informazioni sull'accaduto, attraverso interviste e colloqui; verranno raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista, raccolto eventualmente materiale (*chat di social*, video, messaggi, testimonianze dirette, ecc) attenendosi ai soli fatti accaduti e riportandoli per iscritto in ordine cronologico. E' necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni.

Il Dirigente, o un docente da lui delegato, informa il docente referente, individuato presso ciascuna istituzione scolastica *"con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio"* (art.4.3, L.72/2017)

Il Dirigente fa convocare separatamente le famiglie degli alunni coinvolti a vario titolo, prima telefonicamente e poi con comunicazione scritta formale.

Incontrando i genitori degli alunni coinvolti, il Dirigente, o un docente da lui delegato, espone i fatti accaduti, richiamando la responsabilità educativa che grava sulla famiglia nel comportamento del figlio a scuola in presenza di comportamenti scorretti o violenti.

Propone alle famiglie azioni di supporto alla vittima e di intervento sul bullo e ad altri alunni coinvolti in varia misura.

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe, coadiuvato dal docente referente, per analizzare i fatti e prendere le relative decisioni in termini sia disciplinari/sanzionatori che educativi e formativi, mobilitando, se necessario, le risorse disponibili a Scuola (sportello psicopedagogico, esperto cyberbullismo...) e sul territorio (servizi sociali, tutela minori, polizia postale...) e predisponendo una serie di azioni volte a:

- Tutelare la vittima
- Irrogare le adeguate misure disciplinari, proporzionate all'offesa, quali:
 - lettera di scuse alla vittima;
 - compiti/attività a favore della comunità scolastica;
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - allontanamento dalle lezioni.

Strutturare, con il coordinamento del docente referente e il coinvolgimento di tutti i docenti del consiglio di classe, una strategia di intervento che permetta il superamento della problematica segnalata attraverso:

- responsabilizzazione degli alunni coinvolti;
- discussione strutturata in classe;
- informazione e coinvolgimento dei genitori;
- interventi della psicologa di sportello;
- ripristino delle regole di comportamento di classe.

Il Referente prevenzione bullismo effettuerà il monitoraggio della situazione a breve e medio termine e la

valutazione dell'efficacia delle azioni di intervento stabilite dal Consiglio di classe, riferendone gli esiti al Dirigente Scolastico.

Nell'eventualità che la famiglia non collabori oppure giustifichi i comportamenti del proprio figlio o mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, verrà valutata dal Dirigente Scolastico la segnalazione ai Servizi Sociali del Comune o alla Tutela dei Minori.

Allegati al Piano Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo

- [Consigli ai ragazzi per una navigazione sicura in rete;](#)
- [Patto tra genitori e figli per l'utilizzo dello *smartphone*;](#)
- [Consigli ai genitori per una navigazione sicura in rete a cura della Polizia Postale;](#)
- [Consigli per un uso sicuro dello *smartphone* a cura della Polizia Postale;](#)
- [Sintesi nuove tutele per i minori vittime di cyber bullismo sui social network e il web a cura del Garante dei dati personali;](#)
- [Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali;](#)
- [Indirizzi, siti e link utili contenuti nelle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;](#)
- [Facsimile "Prima segnalazione di \(presunti\) atti di bullismo e/o cyberbullismo";](#)
- [Questionario dell'Istituto Comprensivo 1° Frosinone rivolto agli alunni](#)

Allegato 1

REGOLE PER NAVIGARE SICURI E NON INCAPPARE IN BRUTTE SORPRESE

1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web;
2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori;
3. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro;
4. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;
5. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio;
6. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online; se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto;
7. Quando usi i social pensa prima di *taggare* qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo;
8. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus in quanto possono essere stratagemmi criminosi;
9. Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute;
10. Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fronte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti;
11. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre;
12. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente;
13. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli;
14. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale;
15. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video...) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore o del copyright e può essere configurato come un reato;

16. Non condividere i tuoi dati personali. Prima di mettere il tuo numero di telefono o indirizzo online devi essere sicuro di sapere dove lo stai postando e perchè;

17. Stabilire regole relative alla chat di classe. La classe si impegna a:

- Creare un gruppo classe di WhatsApp in cui 2 alunni siano gli amministratori. Il loro obbligo sarà quello di monitorare giornalmente le conversazioni all'interno del gruppo, assicurandosi che i comportamenti dei compagni siano adeguati e rispettosi della dignità dell'altro;
- Utilizzare il gruppo per comunicazioni inerenti le dinamiche di classe, e ad esprimerle attraverso un linguaggio educato e corretto senza eccedere nel numero di messaggi;
- Utilizzare le emoticon per chiarire il significato di quanto viene scritto, in particolare per specificare scherzi e battute, dubbi e perplessità e richiesta di chiarimenti.

Gli amministratori del gruppo si impegnano a ammonire i compagni che nel gruppo stanno superando il limite, mediante l'utilizzo del bollino giallo prima e di quello rosso dopo, segnalare al docente di riferimento, scelto in precedenza dalla classe stessa, eventuali comportamenti non adeguati.

Il contratto viene firmato da tutti gli studenti e dall'insegnante.

Patto tra genitori e figli per l'utilizzo dello smartphone

Non una lista di regole rigide, ma uno spunto per dialogare con i figli, riflettere sull'utilizzo dei dispositivi digitali e magari preparare un proprio contratto familiare su misura.

Il testo è ispirato ad una lettera della giornalista americana J.Hoffmann ed è stato rielaborato dall'Associazione M.E.C.

Cara/o

Sei ora padrona/e di uno smartphone. Accidenti, non è una cosa da poco!

Tu hai anni, sei sveglia/o e responsabile e sai che questo strumento, seppur piccolo è molto potente. Si possono fare cose molto interessanti, utili e divertenti, ma se non si è cauti anche molto dannose per se stessi e per gli altri. Noi stessi a volte ci troviamo in difficoltà e per questo è importante che ci alleiamo per poter usare al meglio queste tecnologie concordando alcune regole. Spero tu capisca che il nostro compito è crescerti in modo che tu possa diventare un adulto saggio ed equilibrato, che sa sfruttare il meglio di queste tecnologie, senza esserne dominato. Che sa prendersi le proprie responsabilità.

Leggi bene il seguente contratto: possiamo discutere insieme alcuni aspetti di queste regole, ma una volta firmato dovrai rispettarlo altrimenti rimetteremo in discussione la tua possibilità di usare il telefono.

REGOLE DI BASE

L'utilizzo dello smartphone, dal momento in cui si connette in rete, avviene sotto la completa responsabilità di papà e mamma. Non solo firmiamo noi il contratto telefonico, ma per legge siamo responsabili di tutto ciò che tu fai in rete e della tua sicurezza on-line. In sostanza ti stiamo dando una grande fiducia sulla base delle poche regole che concorderemo insieme. Siamo o non siamo bravi?

Sapremo quindi sempre quale è la tua password. Potremo anche chiederti di vedere insieme cosa c'è sul tuo cellulare. Non per farci i fatti tuoi, ma per poterti proteggere e prevenire possibili problemi e brutte esperienze on-line.

Il telefono verrà spento la sera alle oree riacceso alle ore..... del mattino. Non potrai tenerlo in camera tua la notte, nemmeno come sveglia, per una questione di salute e sicurezza. Concorderemo inoltre per quanto tempo e in quali occasioni lo potrai utilizzare durante il giorno usando lo spazio "Note" in fondo alla pagina.

Decideremo insieme quali nuove App potrai installare sul telefono. Tieni conto che molte hanno dei limiti di età e dovremo quindi decidere insieme se potrai utilizzarle sotto la nostra supervisione.

SAPERLO SPEGNERE QUANDO NON SERVE

Il telefono non deve essere utilizzato a scuola (a parte quando esplicitamente richiesto dagli insegnanti).

Approfittane per stare con i tuoi compagni. Saper dialogare di persona, anche per chiarire incomprensioni e divergenze, è una competenza fondamentale nella vita che si sviluppa solo con l'allenamento. Anche la capacità di concentrarsi senza distrazioni lo è. Esercitati a spegnerlo anche quando studi.

Impara a non usarlo quando non è necessario. Non è facile a volte nemmeno per noi, aiutiamoci in questo. Spegniamolo, rendiamolo silenzioso, mettiamolo via quando siamo insieme e in pubblico. Specialmente al ristorante, al cinema e mentre parliamo con altre persone. Non lasciamo che il cellulare ci faccia dimenticare la bellezza di stare insieme e guardarci negli occhi.

Non occorrono miliardi di foto e video. Non c'è bisogno di documentare (e condividere on-line) tutto. Vivi le tue esperienze, rimarranno nella tua memoria per sempre! Lascia il telefono a casa, qualche volta, e sentiti sicura/o di questa decisione. Impara anche a fare senza.

QUANTO VALE?

Se il telefono cade nella tazza del water, va in pezzi cadendo a terra o svanisce nel nulla, sei responsabile del costo di sostituzione o riparazione. Taglia l'erba, fai da babysitter a tuo fratello, metti da parte i soldi che ti regalano al compleanno. Se succede devi essere pronta/o a ricomprartelo.

SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Non ti fidare degli sconosciuti sia nella vita reale che nel cyberspazio, il mondo è pieno di gente di ogni tipo e non tutti intenzionati a farti felice o al tuo bene. In generale sii diffidente nei confronti di chi vuole sapere troppe cose e non dare mai informazioni su di te o sulla tua famiglia a chi non conosci nella vita reale. (Non condividere la tua password, neanche con gli amici: appartiene solo a te!)

Non inviare o inoltrare foto imbarazzanti, intime o umilianti tue o di altre persone. Non ridere. Un giorno sarai tentato/a di farlo, a dispetto della tua intelligenza. È rischioso e potrebbe rovinare la tua vita, le tue relazioni, il tuo percorso di studi e il tuo lavoro futuro. Il "cyberspazio" è vasto e più potente di noi. Una frase o un'immagine una volta postate non sono più sotto il nostro controllo.

Possono arrivare potenzialmente a chiunque e possono rimanere per sempre. E' difficile far sparire le cose da questo spazio, inclusa una cattiva reputazione.

Non usare la tecnologia per mentire, deridere o ingannare gli altri.

Non scrivere in un messaggio o in una mail qualcosa che non diresti di persona. Non farti coinvolgere in conversazioni che possono fare del male a qualcun altro. Sii un buon amico e rispetta sempre gli altri anche on-line. Non partecipare nemmeno passivamente a comportamenti di questo tipo, rimanendo zitto o non avendo il coraggio di dire il tuo pensiero e intervenire se qualcuno viene escluso o preso di mira.

Chiediti sempre come sta la persona dall'altra parte e se capisci che sta soffrendo non rimanere indifferente.

IN CONCLUSIONE

Capiterà che farai qualche pasticcio, lo sappiamo, come noi dopotutto. Forse ti ritireremo anche il telefono.

Ci metteremo comunque seduti e ne parleremo. Ti aiuteremo se qualcosa ti ha turbato o ferito.

Ricominceremo da capo, cercando di capire. Tu e noi continuiamo a imparare cose nuove, giorno per giorno.

Noi siamo dalla tua parte, nella tua stessa squadra. Siamo insieme e cerchiamo di crescerti felice e saggia/o.

Spero che tu possa essere d'accordo su questi punti.

Molte delle "lezioni" che fanno parte della lista non si applicano soltanto al telefonino, ma anche alla vita.

Ti vogliamo infinitamente bene e non vediamo l'ora di imparare nuove cose insieme a te.

Mamma e Papà

Data e Firme:

.....

Note:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allegato 3.a

Consigli ai genitori per una navigazione internet dei minori sicura e consapevole

- Affiancate i più piccoli sin dalle prime navigazioni in rete in modo da capirne gli interessi e fornire consigli sui siti da evitare e su quelli che, invece, si possono visitare in sicurezza.
- Non lasciate i bambini e i ragazzi da soli a navigare troppe ore su internet: stabilite quanto tempo possono passare navigando per limitare l'esposizione ai rischi della Rete.
- Insegnate l'importanza di mantenere riservata l'identità in rete: spiegategli che è importante non fornire dati personali come nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici ad altri utenti di siti e social network, sia a garanzia della loro tutela che per quella della propria famiglia.
- Cercate di stare vicino ai bambini/ragazzi quando creano profili personali sui social network: valutate insieme quale foto sia migliore per il profilo, selezionate insieme le impostazioni di privacy scegliendo con accuratezza a chi saranno visibili i contenuti condivisi in rete, limitate la pubblicazione di contenuti/informazioni troppo personali. NB: la gran parte dei social network prevede, quale età minima per l'iscrizione ai social network, 13 anni.
- Spiegate ai bambini che può essere pericoloso compilare moduli on line e dite loro di farlo solo dopo avervi consultato.
- Dite ai bambini/ragazzi di non rispondere alle provocazioni sui social e nelle chat; invitateli a non usare un linguaggio volgare, inappropriato, aggressivo e a comportarsi correttamente in rete.
- Qualora vostro figlio sembri non interessato a internet, ai social o agli *smartphone* spiegategli comunque come navigare in sicurezza: stimolato da amici o conoscenti o per mera curiosità, potrebbe avere voglia di usare questi strumenti ed è utile che conosca le forme principali di tutela.
- Se avete un computer fisso, collocatelo in una stanza centrale della casa piuttosto che nella camera dei ragazzi, per poter controllare in maniera discreta i contenuti visitati. Se invece avete *tablet* o *smartphone*, stabilite la semplice regola di consentirne l'uso in una zona centrale della casa in modo da sorvegliare senza far sentire vostro figlio "sotto controllo".
- Leggete le e-mail e i messaggi sui social dei minori più piccoli, visionando anche gli allegati. Se non conoscete il mittente non aprite i messaggi né eventuali allegati: questi possono contenere virus o *spyware* in grado di alterare il funzionamento del vostro dispositivo. Date le stesse indicazioni ai ragazzi più grandi.
- Insegnate ai vostri figli di non acconsentire alle richieste di incontrare personalmente chi hanno conosciuto in Rete. Spiegate loro che le persone conosciute in chat o sui social network utilizzano, molto spesso, identità false per poter entrare in contatto con i minori e approfittare della loro buona fede.

- Spiegate ai ragazzi che ciò che fanno su internet non rimane anonimo ma lascia tracce informatiche che permettono di risalire agli autori delle condotte in rete.
- Stabilite quanto tempo possono passare navigando su Internet.

La migliore garanzia di tutela per i minori, in generale, è non lasciarli soli in un ambiente popolato da adulti come la Rete.

Fonte: Polizia Postale – Sportello sicurezza utenti sul web (<http://www.commissariatodips.it/>)

Consigli per un uso sicuro dello smartphone

- Spiega a tuo/a figlio/a che il telefonino è un mezzo di comunicazione che impone cautela, soprattutto se naviga in rete.
- Ricordagli/le che foto e riprese effettuate con il telefonino sottostanno alla normativa italiana in materia di protezione della privacy delle persone: se creano immagini o video di persone non sono autorizzati a condividerli, diffonderli nei gruppi di chat, pubblicarli sui social network. Una volta immessi in rete, foto e filmati possono continuare a essere diffusi senza controllo, per un tempo potenzialmente infinito.
- Scegli per i tuoi figli SIM Card ricaricabili in modo da poter monitorare il traffico telefonico e di dati di tuo/a figlio/a.
- Al momento dell'attivazione della SIM Card fornisci ai tuoi figli il PIN ma, preferibilmente, non il PUK.
- Con il PUK infatti potrai accedere al telefono anche se il pin è stato modificato.
- Spiega ai tuoi figli che promesse di ricariche facili o altri vantaggi immotivati provenienti da sconosciuti sono spesso tipiche di chi usa la rete con cattive intenzioni.
- Parla ai tuoi figli della potenziale pericolosità nell'accettare amicizie virtuali o nello scambiare messaggi con utenti sconosciuti: la rete è popolata anche da persone interessate a rapporti sessuali con minorenni, ben consapevoli dell'attrazione che il web esercita sui ragazzi e di quanto i giovani siano poco riservati e cauti nei contatti "virtuali".

Fonte: Polizia Postale –Sportello sicurezza utenti sul web (<http://www.commissariatodips.it/>)

Nuove tutele per i minori vittime di cyberbullismo



Nuove tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web

1. DI CHE PARLIAMO?

Con il termine «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, **per via telematica, a danno di minori**, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.



2. COSA PREVEDE

LA LEGGE n. 71/2017?

La nuova legge consente ai minori di chiedere l'**oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco** di contenuti, **a loro riferiti** e **diffusi per via telematica**, che ritengono essere atti di **cyberbullismo** (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

3. COME SI PUÒ AGIRE?

Le richieste di cancellazione dei contenuti **vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media** dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L'istanza può essere inviata **direttamente dal minore, se ha più di 14 anni**, oppure da **chi esercita la responsabilità genitoriale**.

4. COSA SUCCEDDE DOPO CHE LA RICHIESTA E' STATA INVIATA?

Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge. **Nel caso la richiesta non venga soddisfatta**, ci si può rivolgere al **Garante per la protezione dei dati personali**, che entro **48 ore** provvede in merito alla segnalazione. Nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall'Autorità potranno essere applicate le **sanzioni** previste dal Codice privacy. **Per inoltrare le segnalazioni** si può utilizzare il **modello** disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

Allegato 5

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre
il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE: La segnalazione può essere presentata direttamente da un chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi
esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)

Sono un minore che ha compiuto 14 anni e mi ritengo vittima di cyberbullismo

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Residente a

Via/piazza

Telefono

E-mail/PEC

Chi è il minore vittima di cyberbullismo?

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Residente a

Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- pressioni
- aggressione
- molestia
- ricatto

- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.).
- qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

sul sito internet (è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica)

su uno o più social network (specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare)

altro (specificare)

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1)

- 2)

- 3)

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/20017 sul cyberbullismo (allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili)

No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

Sì, presso _____

No

Luogo, data _____

Nome e Cognome _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all'Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

Allegato 6

Indirizzi, siti e link utili per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

	GENERAZIONI CONNESSE https://www.generazioniconnesse.it/site/
Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato l'iniziativa "Generazioni Connesse", sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche ai ragazzi e alle famiglie una serie di strumenti informativi e didattici di immediato utilizzo	
	iGLOSS@1.0 -Glossario dei comportamenti devianti online https://www.iglossa.org/
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è "iGloss@ 1.0, l'Abc dei comportamenti devianti online", elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici. L'obiettivo non è esclusivamente descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, ma favorire, altresì, l'acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie di queste specifiche trasgressioni.	
	HELPLINE 1.96.96 di Telefono Azzurro https://azzurro.it/
Per segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line è possibile contattare l'Helpline di Telefono Azzurro al 1.96.96, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype, strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio.	
	STOP IT di Save the Children http://www.stop-it.it/
E' possibile segnalare presenza di materiale pedopornografico online; Save the Children invierà le segnalazioni al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni	
	NOI SIAMO PARI → www.noisiamopari.it

Promosso dal Miur, raccoglie, su segnalazione, le esperienze e i progetti realizzati dalle scuole sul tema delle pari opportunità e delle discriminazioni di genere, razza e religione. Il “Piano nazionale per l’educazione al rispetto” è finalizzato a promuovere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative e formative volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale.



Di.Te.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DIPENDENZE
TECNOLOGICHE
GAP ■ CYBER
BULLISMO

Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori

<https://www.dipendenze.com/>



Offre informazioni sui diritti dei bambini e adolescenti, oltre a risorse per combattere il bullismo

<https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/educazione-di-qualita/bullismo-cyberbullismo/>



#Cuoriconnessi contro il bullismo

<https://www.cuoriconnessi.it/>

(Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti)



<https://www.mabasta.org/>

Sito della Polizia di Stato – “Insieme per la Sicurezza” - Informazioni sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con risorse educative per studenti e famiglie.

www.commissariatodips.it

<https://www.amnesty.it/entra-in-azione><https://azzurro.it/e/progetti-educativi/stop-bullying/>

(sito del progetto “stop

bullying” di Amnesty International)

<https://www.cyberbullismo.com/>

(sito dedicato al Cyberbullismo)

<https://ijys.org/>

(sito dell’Osservatorio Nazionale sulla Violenza a Scuola)

Allegato 7

Faccsimile “Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo”

Cognome e nome di chi compila la segnalazione _____

Data della segnalazione _____

La persona che ha segnalato l'episodio o gli atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è (barrare la scelta):

- ☐ la vittima
- ☐ un compagno della vittima
- ☐ uno studente dell'Istituto
- ☐ un genitore o il tutore della vittima
- ☐ altro
- ☐ un anonimo

Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro eventuali (presunti) gregari e classi di appartenenza

bullo _____

bullo _____

gregario _____

gregario _____

gregario _____

Breve descrizione dell'episodio o degli atti di prepotenza subiti :

Quante volte gli episodi si sono ripetuti? _____

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al dirigente scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso una delle “cassette con il nodo blu” presenti a Scuola.

Allegato 8

Il questionario dell'Istituto Comprensivo 1° Frosinone rivolto agli alunni

Questionario anonimo per gli alunni

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti.

Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi. Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo. Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

Invece non si tratta di prepotenze quando due studenti, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani.

Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.

1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

2) Nel corso di questo anno scolastico (indicare SI o NO):

- a) Sei stato picchiato?
- b) Sei stato offeso?
- c) Sei stato preso in giro?
- d) Sei stato ignorato?
- e) Sei stato escluso dalle attività?
- f) Sei stato preso a calci e pugni?

- g) Sei stato spinto o strattonato?
- h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
- i) Sei stato insultato?

3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?

- a) Mai.
- b) Solo una volta o due.
- c) Diverse volte.
- d) Durante tutto l'anno scolastico.

4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?

- a) Sì.
- b) No.